



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2013
(OR. en)**

**14669/13
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0195 (COD)**

**CODEC 2247
PECHE 444**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione (CE) n. 2004/585 del Consiglio (prima lettura) - Adozione a) della posizione del Consiglio in prima lettura B) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazione del Consiglio sui piani pluriennali

Il Consiglio si impegna a collaborare con il Parlamento europeo e la Commissione per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Consiglio propone altresì che sia istituita una task force interistituzionale per contribuire a trovare le migliori modalità a tal fine.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati

Il Parlamento europeo ed il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento UE n. 199/2008 affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata ed enunciati nel nuovo regolamento sulla riforma della PCP.

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 18

La Commissione rileva che l'articolo 18 fornisce un quadro generale per la cooperazione regionale degli Stati membri, per quanto riguarda l'istituzione di talune misure di conservazione. Ciò può riguardare casi specifici in cui il potere di adottare atti delegati è stato accordato alla Commissione in base al nuovo regolamento relativo alla politica comune della pesca, casi in cui il potere di adottare atti delegati o di esecuzione, a seconda dei casi, da accordare alla Commissione, sarà previsto nei futuri atti giuridici da adottare in base alla procedura applicabile prevista dal trattato e, infine, casi in cui tali atti giuridici futuri prevedranno che il potere di adottare una misura sia accordato agli Stati membri.

(paragrafi 1 e 3) La Commissione sottolinea che il conferimento alla Commissione della facoltà di adottare misure enunciate nelle raccomandazioni comuni degli Stati membri per mezzo di atti di esecuzione o delegati non può pregiudicare il potere discrezionale della Commissione di adottare tali atti.

(paragrafo 7) La facoltà degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di elaborare raccomandazioni comuni non può pregiudicare il diritto di iniziativa esclusivo della Commissione di presentare proposte in materia di politica comune della pesca.

(paragrafo 8) Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, il paragrafo 8 non può essere inteso in modo da conferire automaticamente agli Stati membri, in assenza di ulteriore legislazione dell'Unione, un'autorizzazione ad adottare atti giuridicamente vincolanti in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che tali atti non siano compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca, gli Stati membri devono agire nel rispetto del principio di leale cooperazione in modo da eliminare qualsivoglia incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Parte VII ed articolo 28 ter, paragrafo 3, in particolare

Le disposizioni della parte VII sulla politica esterna non possono pregiudicare la validità di decisioni del Consiglio o di direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione in conformità dell'articolo 218 del TFUE o di accordi conclusi con paesi terzi o organizzazioni conformemente al medesimo articolo.

Articolo 47, paragrafo 2, parte seconda

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.
